



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER
IL VENETO, IL TRENINO ALTO ADIGE E IL FRIULI VENEZIA GIULIA
I L P R O V V E D I T O R E**

Testo del Decreto n. 46/GAB del 30.01.2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n:16 del 07.02.2014) coordinato con il Decreto 1156 GAB del 24.11.2016 “Canoni Demanio Marittimo Lagunare”

VISTA la legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del Codice della Navigazione e i regolamenti di attuazione;

VISTA la legge 5 marzo 1963 n. 366;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall’art.1, c.1, della L. 4 dicembre 1993 n.494 e smi;

VISTE le circolari del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 25 gennaio 2011 n. 120 del 24 maggio 2001, n. 62 del 16 dicembre 2013 e le leggi ivi richiamate;

VISTO il comma 734 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2014)” con il quale il Magistrato alle Acque di Venezia ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia d’intesa con l’Agenzia del Demanio determina i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità;

VISTO il decreto 46/GAB con il quale sono state approvate le misure unitarie dei canoni per il rilascio delle concessioni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari a cominciare dall’annualità 2014;

RILEVATO che anche per le varie tipologie di concessione vi è la necessità di prevedere idoneo canone per terreni, per spazi acquei destinati alla sola evoluzione delle unità, nonché per le aree occupate da opere di facile e difficile rimozione;

CONSIDERATO altresì che nell’allegato A non sono stati previsti canoni per le terre emerse e i terreni agricoli, per cui si rende opportuno introdurre tali nuovi parametri;

CHE appare opportuno prevedere un aumento delle sanzioni per ritardato pagamento di cui all’art. 11 del richiamato decreto 46GAB, prevedendo peraltro la possibilità di un Ravvedimento operoso;

RICHIAMATI all’uopo i propri decreti prot. n. 13985 del 13 novembre 2012 e prot. n. 14059 del 13 novembre 2012 fin dove compatibili con il dispositivo del presente provvedimento,

CONSIDERATO che con nota prot. n°39249 del 30.09.2016 acquisita al protocollo dell’Agenzia del Demanio al n.15285 del 03.10.2016, è stata richiesta la condivisione delle nuove tariffe per le

concessione del demanio marittimo lagunare ai sensi del l'art.1 comma 734 della legge 27.12.2013 n°147;

CHE ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/15, essendo decorsi i termini, si ritiene acquisito l'assenso dell'Agenzia del Demanio in merito alle modifiche al citato decreto 46/GAB con particolare riguardo all'istituto del ravvedimento operoso;

DECRETA

Art.1) Sono approvate d'intesa con l'Agenzia del Demanio, le misure unitarie dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari, alle concessioni per licenza e alle autorizzazioni rilasciate successivamente al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'art.1 comma 734 della legge 27.12.2013 n°147. A decorrere dal 1° gennaio 2017 trovano applicazione i nuovi canoni di cui all'allegato A con la sola esclusione di quelli previsti alla tipologia n. 9 che decorrono dal 1° gennaio 2014.

Art. 2) I canoni stabiliti con l'allegato A rappresentano la soglia minima di canone. Attraverso procedure concorsuali gli spazi demaniali di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia possano essere oggetto di offerte al rialzo, che possono anche consistere nell'offerta di eseguire opere migliorative.

Art. 3) E' approvato l'allegato B, contenente la relazione esplicativa dei criteri adottati per l'elaborazione dei canoni di cui all'art. 1.

Art. 4) La rivalutazione annuale del canone è pari al cento per cento della variazione dell'indice ISTAT FOI considerata alla data del 1° dicembre di ciascun anno.

Art. 5) Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. Nel caso in cui il concessionario provveda, entro 30 giorni dalla scadenza, al pagamento delle somme dovute, l'indennizzo viene ridotto al 30% sempreché versato contestualmente ai canoni.

Art. 6) Nei periodi intermedi fra la scadenza di una concessione e l'eventuale, nuova assegnazione dello spazio demaniale allo stesso soggetto, nonché nei periodi anteriori al rilascio di una concessione in cui, previa autorizzazione scritta degli uffici del Magistrato alle Acque, l'interessato abbia temporaneamente e legittimamente occupato uno spazio acqueo, l'indennità di occupazione è pari al canone che risulterà poi riportato nell'atto di concessione.

Art. 7) Il canone annuale minimo per ciascuna tipologia si applica per anno o frazione di anno. Laddove si rientri nelle fattispecie di applicazione del canone ricognitorio e lo stesso risultasse inferiore al canone minimo, si applica comunque il canone minimo.

Art. 8) Il canone ricognitorio è concedibile nei casi previsti dall'art. 39 del codice della navigazione e dall'art. 37 del relativo regolamento, nonché in base alle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L. 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto interessato dovrà comprovare per iscritto, e riconfermare annualmente, che nessun provento, nemmeno indirettamente, proviene a lui dalla concessione.

Art. 9) L'occupazione superiore a 15 giorni si calcola come un mese intero, e sempre a partire dal canone minimo indicato per ciascuna tipologia di canone.

Art. 10) Il termine per il pagamento annuale del canone è il 31 di marzo di ogni anno.

Art.11) In caso di ritardato pagamento del canone sulla somma dovuta oltre agli interessi di mora, pari al tasso di interesse legale, è dovuta l'indennità del 30% del canone stesso se contestato;

- a) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 30 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un decimo del canone da versarsi contestualmente al canone;
- b) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 60 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un nono del canone da versarsi contestualmente al canone;
- c) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un ottavo del canone da versarsi contestualmente al canone;
- d) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione oltre i 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un terzo del canone da versarsi contestualmente al canone.

Art. 12) Il pagamento si compie con il modello F23 entro il 31 marzo di ogni anno senza alcun avviso dell'Amministrazione; negli atti di concessione e licenza, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è chiaramente indicato il termine di scadenza annuale del pagamento e le forme di comunicazione che l'Amministrazione adotta per diffondere le informazioni sul dato di aggiornamento ISTAT del canone.

Art. 13) Ai fini di cui all'art. 13, gli uffici si avvalgono del sito *web* istituzionale per diffondere l'indice ISTAT di aggiornamento da applicare annualmente al canone e si avvalgono, altresì, di ogni altro mezzo di informazione, anche con l'ausilio dei comuni interessati, delle associazioni di categoria e della stampa.

Art. 14) Le tipologie di canone sono sottoposte a revisione ogni tre anni.

Art. 15) Su richiesta dei Comuni della c.d. gronda lagunare, è possibile il rilascio, a titolo completamente gratuito ed in conformità ai provvedimenti normativi vigenti contenenti disposizioni per favorire la circolazione e sosta di persone disabili a soggetti in condizioni di disagio o diversamente abili, al massimo di 15 posti barca di mq 20, in tutta l'area di competenza del Magistrato alle Acque. I posti barca potranno essere assegnati anche a più soggetti e ad enti c.d. *no profit*, che, come risultante da idonea e comprovata documentazione, si occupino di disagio sociale e disabilità, esclusivamente per il trasporto acqueo dei medesimi e degli operatori che ne effettuano l'assistenza, ed il miglioramento degli accessi degli stessi soggetti alle isole, agli abitati e alla terraferma.

Art. 16) È facoltà dell'Amministrazione concedere a titolo gratuito le aree ad esclusivo uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali per le quali il richiedente assuma tutti gli oneri dovuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

IL PROVVEDITORE